

DELIBERAZIONE 30 GENNAIO 2024
15/2024/R/EEL

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO E VERIFICA DELLE REGOLE
TECNICHE PER IL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO PREDISPOSTE DAL GESTORE
DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1281^a riunione del 30 gennaio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la decisione della Commissione europea C(2023) 8086 final del 22 novembre 2023;
- il Codice Civile;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.A., ora e-distribuzione S.p.A., dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 (di seguito: decreto ministeriale 16 settembre 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (di seguito: decreto ministeriale 7 dicembre 2023 o decreto CACER);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel, e i relativi Allegato A e Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 318/2020/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 556/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 573/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 727/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 727/2022/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Autoconsumo Diffuso o TIAD);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 390/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 390/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità 4 aprile 2022, DMEA/EFR/03/2022 (di seguito: determinazione DMEA/EFR/03/2022);
- le Regole Tecniche per il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa (di seguito: Regole Tecniche per l’autoconsumo collettivo) del

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) positivamente verificate con la determinazione DMEA/EFR/03/2022;

- la lettera del 29 gennaio 2024, prot. Autorità 6768 del 30 gennaio 2024 (di seguito: lettera del 29 gennaio 2024), trasmessa dal GSE all’Autorità e recante “DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (di seguito: Regole Operative decreto CACER e TIAD).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2018/2001 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili definisce, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - l’autoconsumatore di energia rinnovabile come un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e che può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale;
 - gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente come un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile di cui al precedente alinea che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio;
 - comunità di energia rinnovabile (CER) come un soggetto giuridico:
 - a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
 - b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese (di seguito: PMI) o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
 - c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;dando disposizioni con gli articoli 21 e 22 in relazione alla disciplina che gli Stati membri devono applicare alle suddette configurazioni;
- la direttiva 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica definisce, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - cliente attivo un cliente finale o un gruppo di clienti finali consorziati che consuma o conserva l’energia elettrica prodotta nei propri locali situati all’interno di un’area delimitata o, se consentito da uno Stato membro, in altri locali, oppure vende l’energia elettrica autoprodotta o partecipa a meccanismi di flessibilità o di efficienza energetica, purché tali attività non costituiscano la principale attività commerciale o professionale;
 - comunità energetica dei cittadini (CEC) un soggetto giuridico che:

- a) è fondato sulla partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllato da membri o soci che sono persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o piccole imprese;
 - b) ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, anziché generare profitti finanziari; e
 - c) può partecipare alla generazione, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
- dando disposizioni con gli articoli 15 e 16 in relazione alla disciplina che gli Stati membri devono applicare alle suddette configurazioni;
- in Italia, nelle more del recepimento delle direttive 2018/2001 e 2019/944, con l'articolo 42bis del decreto-legge 162/19 è stata introdotta, anche al fine di acquisire elementi utili al completo recepimento della direttiva 2018/2001, una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001 definendo le modalità e le condizioni a cui è consentito, in via transitoria, attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità di energia rinnovabile;
 - in attuazione dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19:
 - l'Autorità, con la deliberazione 318/2020/R/eel e con il relativo Allegato A, ha implementato un modello regolatorio virtuale che consente di valorizzare l'autoconsumo, nel caso di edifici o condomini e nel caso di comunità di energia rinnovabile, senza dovere richiedere nuove connessioni o realizzare nuovi collegamenti elettrici o installare nuove apparecchiature di misura;
 - l'allora Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con il decreto ministeriale 16 settembre 2020 ha definito una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di cui ai precedenti punti;
 - successivamente, con il decreto legislativo 199/21 e il decreto legislativo 210/21 sono state recepite in Italia, rispettivamente, la direttiva 2018/2001 e la direttiva 2019/944 completando e allineando il quadro normativo nazionale a quello europeo in materia di autoconsumo e comunità energetiche;
 - il decreto legislativo 199/21, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, all'articolo 8 introduce, inoltre, disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica, la cui definizione è in capo al Ministro della Transizione Ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), prevedendo che essi spettino solo all'energia elettrica condivisa da utenze connesse alla stessa cabina primaria e limitatamente alla quota derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW e per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 8, 31 e 32 del medesimo decreto legislativo 199/21, introduce una distinzione concettuale tra:

- l’energia elettrica condivisa, definita all’articolo 2, comma 1, lettera q), del medesimo decreto legislativo 199/21, come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (non necessariamente oggetto di nuova realizzazione) e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;
- l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione, pari alla quota dell’energia elettrica condivisa afferente a impianti di produzione e punti di prelievo connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria;
- l’energia elettrica autoconsumata e oggetto di incentivazione, pari alla quota dell’energia elettrica autoconsumata e oggetto di valorizzazione prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 1 MW;
- a seguito delle modifiche definitorie introdotte dal decreto legislativo 199/21, il GSE ha già provveduto ad aggiornare le proprie Regole Tecniche per l’autoconsumo collettivo ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A. Tale aggiornamento è già stato oggetto di verifica positiva, da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, con la determinazione DMEA/EFR/03/2022.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel, ha avviato un procedimento per l’implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 in materia di autoconsumo;
- l’Autorità, a seguito del documento per la consultazione 390/2022/R/eel, con la deliberazione 727/2022/R/eel e il relativo Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, ha disciplinato, innovando la regolazione vigente in via transitoria ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A, le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso dell’energia elettrica realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell’ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso), confermando sostanzialmente il modello regolatorio virtuale introdotto, in via transitoria, con la deliberazione 318/2020/R/eel e che consiste nel:
 - continuare ad applicare la regolazione vigente, per tutti i clienti finali e i produttori presenti nelle configurazioni per l’autoconsumo diffuso (non cambia, cioè, la propria identità di cliente finale o produttore, né il proprio punto di connessione alla rete identificato dal relativo codice POD). Ciò consente di garantire ai soggetti interessati tutti i diritti attualmente salvaguardati. Ogni cliente finale, pertanto, continua ad acquistare l’energia elettrica prelevata scegliendo l’offerta commerciale che ritiene più opportuna e ogni produttore continua a vendere la propria energia elettrica immessa in rete con le modalità che preferisce senza che vi siano vincoli derivanti dall’essere parte di un gruppo

- di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o di una comunità di energia rinnovabile;
- prevedere l'erogazione, da parte del GSE al referente, di importi opportunamente individuati in modo da valorizzare correttamente l'autoconsumo in funzione dei relativi benefici;
 - prevedere l'erogazione, da parte del GSE al referente, dell'incentivo definito dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 (decreto ministeriale 7 dicembre 2023);
- la deliberazione 727/2022/R/eel, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha previsto che:
 - il TIAD trovi applicazione a decorrere dall'ultima data tra il 1 marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 (24 gennaio 2024), ad eccezione di alcune disposizioni specifiche indicate nella medesima deliberazione 727/2022/R/eel;
 - a decorrere dalla data di cui al precedente alinea, la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A siano abrogati; dalla medesima data, per le configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 si applicherà il TIAD. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del limite del 30% in relazione agli impianti di produzione esistenti ammissibili nelle nuove CER;
 - il TIAD, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, ha previsto che:
 - l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione possa essere prodotta anche da sezioni di impianti di produzione, purché l'energia elettrica prodotta dalle sezioni di impianti di produzione sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME;
 - il contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso abbia effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell'istanza ovvero da una data successiva indicata dal referente della configurazione per l'autoconsumo diffuso;
 - il GSE predisponga e trasmetta all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo eventualmente necessari per l'applicazione del medesimo TIAD. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati Energia (già Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) dell'Autorità, sia pubblicato nel sito internet del GSE. Il GSE, nel medesimo documento, definisce:
 - i. le modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso che beneficiano del servizio per l'autoconsumo diffuso, finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse;
 - ii. le modalità secondo cui si può dare il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., del TIAD, quali soggetti possono essere individuati come

- referenti mandatarî e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario;
- iii. le modalità per la cessione dei crediti maturati;
 - iv. le modalità di restituzione dei benefici tariffari e degli incentivi associati al regime precedente, maggiorati degli interessi legali, qualora la configurazione per l'autoconsumo diffuso dovesse decidere di recedere preventivamente dall'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 - v. le modalità secondo cui più CER e/o più CEC possono fondersi in un'unica CER ovvero in un'unica CEC.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 7 dicembre 2023 disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni per l'autoconsumo diffuso e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR;
- il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento:
 - all'articolo 2 (Definizioni) prevede che:
 - i. la "potenza nominale di un impianto" sia pari alla somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla Norma CEI EN 60034. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo:
 1. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della Norma CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione precedentemente descritta;
 2. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione CC/AA, come definite dalle pertinenti Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), espressa in kW;
 - ii. la "data di entrata in esercizio commerciale di un impianto" sia la data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione previsto dal Titolo II (Incentivi per la condivisione dell'energia) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023;

- all’articolo 3 (Soggetti beneficiari e requisiti per l’accesso agli incentivi) prevede che:
 - i. i soggetti beneficiari degli incentivi previsti dal Titolo II (Incentivi per la condivisione dell’energia) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 siano le seguenti configurazioni per l’autoconsumo diffuso:
 - a) autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera d), del TIAD;
 - b) gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera z), del TIAD;
 - c) CER di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera l), del TIAD;
 - ii. gli incentivi si applichino a impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso di cui al precedente punto i. nel rispetto dei seguenti requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 3: “
 - a) *la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;*
 - b) *le CACER [configurazioni per l’autoconsumo diffuso di cui al precedente punto i., lettere a), b) e c), NdR] che accedono agli incentivi di cui al presente Titolo sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;*
 - c) *le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;*
 - d) *gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;*
 - e) *gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di cui all’Allegato 3, necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 11 del presente decreto;*
 - f) *l’investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all’allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;*

- g) *le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4;*
- h) *gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 199 del 2021.”;*
- all'articolo 4 (Determinazione delle tariffe incentivanti e periodo di diritto) prevede che:
- i. il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorra dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e sia pari a 20 anni, considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati;
 - ii. per i potenziamenti di impianti di produzione esistenti gli incentivi si applichino limitatamente alla nuova sezione di impianto di produzione ascrivibile al potenziamento, nel limite di potenza nominale non superiore a 1 MW;
 - iii. l'Autorità definisca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 199/21, le modalità con le quali trovano copertura nelle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione delle tariffe incentivanti;
- all'articolo 5 (Procedure per l'accesso agli incentivi e casi di decadenza) prevede che:
- i. la domanda di accesso alle tariffe incentivanti sia presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti di produzione esclusivamente tramite il sito internet del GSE. La domanda di accesso alle tariffe incentivanti deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023, sulla base di quanto stabilito dalle regole operative del GSE previste dall'articolo 11 del medesimo decreto ministeriale 7 dicembre 2023;
 - ii. la mancata comunicazione entro il termine di cui al precedente punto i. comporti la perdita del diritto al riconoscimento della tariffa incentivante spettante per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio

- dell'impianto di produzione e la data relativa al giorno di ricevimento della comunicazione tardiva;
- iii. il GSE, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo dalla comunicazione della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, accerti la completezza della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo della verifica del rispetto dei requisiti di accesso, attribuisce la tariffa incentivante;
 - all'articolo 11 (Regole operative), prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, siano approvate, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta del GSE, e previa verifica da parte dell'Autorità per le parti di propria competenza ai sensi del TIAD, le regole operative per l'accesso ai benefici previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023;
 - all'articolo 16 (Disposizioni finali), che il decreto ministeriale 16 settembre 2020 sia abrogato a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di approvazione delle regole operative per l'accesso ai benefici previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023;
 - il GSE, con la lettera del 29 gennaio 2024, ha trasmesso all'Autorità le Regole Operative decreto CACER e TIAD ai fini della verifica da parte della medesima Autorità delle parti di propria competenza ai sensi del TIAD evidenziando che con il predetto documento, tra l'altro, si individuano:
 - le modalità di presentazione dell'istanza per beneficiare del servizio per l'autoconsumo diffuso per il tramite del referente (comma 4.2 del TIAD), nonché i relativi modelli e tempistiche;
 - le modalità secondo cui si può conferire il mandato senza rappresentanza al referente diverso dai soggetti di cui al comma 1.1, lettera hh), punti da i. a vii., del TIAD;
 - i soggetti che possono essere individuati come referenti mandatarie e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario (comma 11.2, lettera b), del TIAD);
 - gli schemi di contratto con il referente della configurazione (comma 4.4, lettera a), del TIAD);
 - le modalità di effettuazione delle erogazioni secondo meccanismi di acconto e conguaglio (comma 7.2 del TIAD);mentre sono rinviate a una trattazione separata, poiché sono in corso ulteriori approfondimenti e un successivo aggiornamento la definizione de:
 - le modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso che beneficiano del servizio per l'autoconsumo diffuso, finalizzate a garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse (comma 11.2, lettera a), del TIAD);
 - le modalità che consentano ai membri della configurazione, ovvero a soggetti terzi autorizzati dal soggetto referente, l'accesso ai dati che rilevano per l'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso (comma 11.3 del TIAD);

- le eventuali modalità per la cessione dei crediti maturati (comma 11.2, lettera c), del TIAD);
- le modalità secondo cui più CER e/o più CEC possono fondersi in un'unica CER ovvero in un'unica CEC (comma 11.2, lettera e), del TIAD),
nonché l'aggiornamento delle Regole Operative per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel al fine di individuare le modalità di trattazione dell'energia elettrica prelevata, assorbita e reimmessa dai sistemi di accumulo per la determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito del servizio per autoconsumo diffuso;
- il GSE, con la lettera del 29 gennaio 2024, ha evidenziato, inoltre, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 11.2, lettera b), del TIAD (individuazione dei soggetti che possono essere individuati come referenti mandatarie e le eventuali garanzie economiche/finanziarie che dovranno essere presentate dal referente mandatario), in accoglimento di alcune proposte presentate dagli stakeholder nel corso della consultazione pubblica che ha preceduto la stesura delle predette Regole Operative, ha inserito tra i soggetti referenti, tipizzati nel TIAD, anche le ESCO certificate che rivestono il ruolo di produttore terzo. Il GSE ha, altresì, evidenziato che potranno essere inseriti altri soggetti idonei a rivestire tale ruolo, qualora compatibili con i requisiti stabiliti dal TIAD.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare il TIAD al fine di renderlo coerente con le disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 e conseguentemente:
 - inserire i riferimenti al decreto ministeriale 7 dicembre 2023;
 - modificare la data di decorrenza del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, siglato tra il referente e il GSE;
 - introdurre specifiche disposizioni regolatorie al fine di prevedere che, ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, nel caso di sezioni di impianti di produzione i rispettivi produttori debbano costituire, nel sistema GAUDÌ, una singola unità di produzione per ogni singola sezione;
- modificare il punto 3. della deliberazione 727/2022/R/eel, al fine di rendere coerente l'abrogazione della deliberazione 318/2020/R/eel e del relativo Allegato A con l'abrogazione del decreto ministeriale 16 settembre 2020 disposta dall'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, e, conseguentemente, prevedere che, a decorrere dalla predetta data di abrogazione, per le configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 si applichi il TIAD;
- verificare positivamente, ai sensi del TIAD e per la parte di competenza dell'Autorità, la prima versione delle Regole Operative decreto CACER e TIAD, ferma restando la necessità, già evidenziata dal GSE nella lettera del 29 gennaio 2024, di completare rapidamente le parti previste dall'articolo 11 del TIAD e al momento mancanti

DELIBERA

1. il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole “di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 210/21,” sono inserite le seguenti parole: “di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023,”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera i), dopo le parole “Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e” sono inserite le seguenti parole: “le unità”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera q) è sostituita con la seguente lettera: “
 - q) **energia elettrica oggetto di incentivazione** è l'energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l'energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L'energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettere r), s) e t), all'articolo 5, comma 5.2 e all'articolo 6, comma 6.2, le parole “impianto di produzione” sono sostituite con le seguenti parole: “impianto di produzione/unità di produzione”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettere r), s), t) e ii) e all'articolo 4, comma 4.6, le parole “impianti di produzione” sono sostituite con le seguenti parole: “impianti di produzione/unità di produzione”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera x), le parole “ai sensi dell'articolo 16 del TIT, della deliberazione 574/2014/R/eel e della deliberazione 109/2021/R/eel” sono sostituite con le seguenti parole: “ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ee) è sostituita con la seguente lettera: “
 - ee) **potenza nominale di un impianto di produzione** ai fini del presente provvedimento è la potenza nominale di un impianto di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 7 dicembre 2023”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera jj) è sostituita con le seguenti lettere: “
 - jj) **servizio per l'autoconsumo diffuso** è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente

provvedimento, dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 e dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023;

- kk) **decreto ministeriale 7 dicembre 2023** è il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- ll) **Testo Integrato Misura Elettrica** o **TIME** è l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel;
- mm) **Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte** o **TIPPI** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/eel;
- nn) **Testo Integrato Trasporto** o **TIT** è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel.”;
- all’articolo 4, comma 4.2 e comma 4.4, lettera a), all’articolo 7, comma 7.3, all’articolo 11, comma 11.1 e all’articolo 14, comma 14.2, lettera c), le parole “Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità” sono sostituite con le seguenti parole: “Direzione Mercati Energia dell’Autorità”;
- all’articolo 4, il comma 4.3 è sostituito con il seguente comma: “
4.3 L’istanza di cui al comma 4.2 rileva sia ai fini dell’eventuale determinazione dell’energia elettrica condivisa, sia ai fini della determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata secondo le modalità di cui all’articolo 6, sia ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ove spettanti.”;
- all’articolo 4, comma 4.4, lettera a), le parole “con effetti generalmente decorrenti dal giorno di ricevimento dell’istanza ovvero da una data successiva indicata dal medesimo referente” sono sostituite con le seguenti parole: “con effetti a decorrere da una data individuata dal GSE nelle Regole Tecniche di cui all’articolo 11”;
- all’articolo 4, comma 4.5, le parole “Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 199/21” sono sostituite con le seguenti parole: “decreto ministeriale 7 dicembre 2023”;
- all’articolo 4, comma 4.6, le parole “ed è stata presentata l’istanza” sono cancellate;
- dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo: “

Articolo 4bis

Procedure per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso nel caso di sezioni di impianti di produzione

- 4bis.1 Nel caso in cui si richieda l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e all’incentivazione di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 per sezioni di impianti di produzione, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento e dal medesimo decreto ministeriale, a ciascuna delle predette sezioni nel sistema GAUDÌ deve essere associata una corrispondente unità di produzione.”;

- all'articolo 6, comma 6.1, le parole “calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile” sono sostituite con le seguenti parole: “calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile, qualora necessario”;
 - all'articolo 7, comma 7.1, le lettere b) e c) sono sostituite con le seguenti: “
 - b) il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero dal decreto ministeriale 16 settembre 2020 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita. Ove necessario, il GSE utilizza i dati afferenti all'energia elettrica incentivata per impianto di produzione/unità di produzione;
 - c) i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi del GSE previsti dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020.”;
 - all'articolo 8, comma 8.1, dopo le parole “dando evidenza anche della data di decorrenza del predetto contratto” sono inserite le seguenti parole: “e di tutte le unità di produzione relative ai medesimi punti di connessione”;
 - all'articolo 8, commi 8.4 e 8.5, le parole “dall'articolo 24 del TIME” sono sostituite con le seguenti parole: “dall'articolo 25 del TIME”;
 - all'articolo 9, comma 9.1, le parole “di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera f), del TIPPI”;
 - all'articolo 9, comma 9.2, le parole “di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del TIPPI”;
 - all'articolo 11, comma 11.2, la lettera d) è soppressa;
 - all'articolo 13, comma 13.8, le parole “di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera g), del TIT” sono sostituite con le seguenti parole: “di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera f), del TIPPI”;
 - al punto 3. della deliberazione 727/2022/R/eel le parole “a decorrere dalla data di cui al punto 2.,” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023,”;
2. il documento “DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, trasmesso dal GSE con la lettera del 29 gennaio 2024, è verificato positivamente, ferma restando la necessità, da parte del medesimo GSE, di completare rapidamente le parti previste dall'articolo 11 del TIAD e al momento mancanti;
 3. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, come modificato dalla presente deliberazione, nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini